

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001619**
Data: **11/02/2019**

Oggetto: **obblighi di dichiarazione dei luoghi di esercizio dell'attività e dei luoghi di tenuta delle scritture contabili**
Allegati: **NO**

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DEI LUOGHI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E DEI LUOGHI DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Gentile Associato,

con la presente si ricordano gli obblighi riguardanti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell'attività. In particolare, ci si sofferma sugli obblighi di dichiarazione del luogo o dei luoghi in cui l'attività viene esercitata e del luogo dove sono tenute le scritture contabili.

Si ricorda che i soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate (art. 35 D.P.R. n. 633/72).

Nella dichiarazione di inizio attività, tra le altre cose, devono risultare il tipo e l'oggetto dell'attività e **il luogo o i luoghi in cui viene esercitata, anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dalla legge (articolo 35 comma 2° del D.P.R. n. 633/72).**

Qualsiasi variazione dei dati contenuti nella dichiarazione di inizio attività deve **essere comunicata** dal contribuente **entro trenta giorni** all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa, quindi, che **tutti i luoghi di esercizio dell'attività** (sedi secondarie, filiali, succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, depositi, unità locali...) devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/72) ed al Registro delle Imprese.

Una precisazione importante deve essere fatta con riguardo ai cantieri edili e per l'installazione di impianti.

In particolare, ai sensi della circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, l'apertura di un cantiere, qualora i lavori si protraggano per alcuni mesi, va dichiarata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro G, sezione 2 del modello AA7 o AA9 di inizio e variazione attività, anche se i lavori vengono eseguiti all'estero.

Al contrario, si può dedurre che per cantieri edili nazionali di durata inferiore a qualche mese (uno o due) non si necessita della denuncia.

Occorre, inoltre, sottolineare che secondo il Ministero la denuncia va fatta per appalti che si conducono da tre a nove mesi circa, anche per l'installazione di impianti e non soltanto per edifici o immobili in costruzione.

E' di fondamentale importanza dichiarare i luoghi nei quali l'attività viene esercitata poiché il D.P.R. n. 441/97 che riguarda la determinazione delle presunzioni di acquisto e vendita dei beni, afferma espressamente che, qualora vengano reperiti beni, merci dell'impresa in luoghi non preventivamente dichiarati, scatta la presunzione di acquisto o cessione senza fattura.

Per ciò che riguarda la tenuta delle scritture contabili si precisa che, qualora il **contribuente abbia affidato a terzi la tenuta delle scritture contabili, deve esistere presso il contribuente una dichiarazione di tenuta delle scritture contabili in altro luogo.**

Infatti, il comma 10 dell'articolo 52 del D.P.R. n. 633/72 prevede in ipotesi di accessi, ispezioni, verifiche, l'obbligo in capo al contribuente, che ha affidato ai terzi la tenuta della contabilità, di esibire un'attestazione dei soggetti medesimi.

Un'ulteriore segnalazione importante è quella relativa alla **fatturazione elettronica**. Con Risoluzione n. 81/E del 25/09/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, al riguardo della e-fattura PA, che nel caso in cui il conservatore elettronico non sia il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9 (essendo gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione) e nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del "depositario" delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.

A conclusione della presente, si ribadisce, quindi, l'importanza di dichiarare tutti i luoghi nei quali l'attività viene svolta siano essi sedi secondarie, succursali, unità locali, depositi o altro.

E' altresì importante dichiarare il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture e, qualora il contribuente abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità, deve essere in possesso di una dichiarazione che attesti che le scritture sono presso terzi.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli